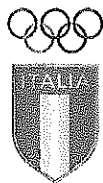




CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>8</u>	del <u>20 GEN. 2026</u>
Oggetto: ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – ENTE DEL TERZO SETTORE (A.S.C. – APS – E.T.S.): approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto dell'Ente, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. m), dello Statuto del CONI.	
Esecuzione:	AB
Conoscenza:	
Consegnata il: _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO il Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

8

Riunione del

20 GEN. 2026

- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva approvati dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1760 del 5 giugno 2024;
- VISTE** la nota in data 22 dicembre 2025 con la quale l'A.S.C. APS E.T.S. ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2025;
- VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- RILEVATO** che il testo dello Statuto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, al Codice del Terzo Settore, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Enti di Promozione Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. m), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto dell'A.S.C. APS E.T.S., approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 19 dicembre 2025.

Il testo dello Statuto in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

Roma, *12/01/2026*

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Attività Sportive Confederate – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore (A.S.C. – APS – E.T.S.): approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto dell'Ente di Promozione Sportiva, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. m), dello Statuto del CONI.

L'A.S.C. APS E.T.S., in data 22 dicembre 2025, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del presente Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria svoltasi il 19 dicembre 2025.

Nell'art. 1 è stato stabilito che l'ASC è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quale Associazione di Promozione Sociale e Rete Associativa Nazionale e svolge attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L'Associazione potrà richiedere e ottenere riconoscimenti ulteriori, fra cui il riconoscimento del Ministero della Salute, quello del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica come Associazione di Protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986 e il riconoscimento presso il Dipartimento della Protezione Civile per le attività di tutela del territorio. Potrà inoltre collaborare con il MASE, il Ministero della Salute e gli enti locali per la promozione di attività di educazione ambientale, salvamento, sicurezza e protezione civile e potrà aderire a reti europee o internazionale per la promozione dello sport, della cultura, della tutela ambientale e della solidarietà sociale.

Nell'art. 2, rubricato "Finalità e scopi", è prevista la possibilità di sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato e della Protezione Civile, nonché per la formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali riconoscimenti ministeriali; previsione e prevenzione degli annegamenti, con particolare focus all'aspetto formativo ed educativo per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, al fine di salvaguardare la sicurezza balneare e la pratica dell'autosalvamento; sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la tutela ambientale delle acque interne e marine. Tra gli altri scopi, è previsto anche quello di promuovere e organizzare, direttamente o tramite le proprie strutture territoriali e gli enti affiliati, corsi e attività di addestramento, progetti e attività specifiche in materia di tutela ambientale, educazione alla sostenibilità, salvamento e sicurezza in acqua, per il perseguimento di titoli nel rispetto della normativa vigente nonché attività motorio-sportive e addestrative connesse al salvamento e alla sicurezza in ambiente acquatico, marino e fluviale, nel rispetto delle normative vigenti e dei protocolli tecnici di settore e per il conseguimento dei titoli, nel rispetto della normativa vigente. E' stato precisato che gli attestati e le qualifiche conseguite al termine di corsi, stages, convegni a



carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara, oltre ad avere valore nell'ambito associativo dell'ASC, possono assumere rilievo ai fini del riconoscimento di percorsi formativi in materia di salvamento, per il perseguimento di titoli nel rispetto della normativa vigente, sicurezza, tutela ambientale e cittadinanza attiva, in coerenza con il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., con la Direttiva 170/2016 del MIM nonché della restante normativa vigente. L'ASC potrà stipulare convenzioni con FSN, DSA, Ministeri, Regioni ed altri Enti Pubblici per il riconoscimento e l'accreditamento delle proprie attività formative, ivi inclusa la formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine, per il perseguimento di titoli nel rispetto della normativa vigente e di educazione ambientale.

Nell'art. 4 è stato previsto che rientrano tra i soggetti affiliabili anche tutte le realtà associative che perseguono finalità conformi a quelle dell'ASC, comprese le organizzazioni impegnate nella formazione al salvamento, nella tutela ambientale e nella protezione civile, nel rispetto della normativa vigente. In conformità con quanto previsto all'art. 35, comma 4 del Codice del Terzo Settore, L'ASC associa un numero non inferiore a 500 (cinquecento) associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS, con sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome. La domanda di affiliazione deve contenere, oltre all'accettazione integrale dello statuto e dei Regolamenti ASC, la condivisione dei principi di etica sportiva, tutela dell'ambiente e sicurezza. È stato puntualizzato che l'affiliazione decorre dalla data di accettazione della domanda e si intende valida per la stagione sportiva o sociale di riferimento; con l'affiliazione, gli enti assumono la qualifica di soci collettivi. È stato altresì stabilito che l'ASC non risponde delle obbligazioni dei singoli affiliati. Da ultimo, tra le fattispecie cui consegue la cessazione dell'affiliazione, è stata inserita la decisione motivata della Giunta Esecutiva per attività incompatibili con le finalità dell'ASC o lesive dell'immagini dell'Ente, previo contraddittorio con l'interessato.

Nell'art. 5 è stato stabilito che sono associati ad A.S.C. gli enti collettivi che ne condividono le finalità e si impegnano a perseguirle, nel rispetto dei principi di democrazia, partecipazione, uguaglianza, trasparenza e pari opportunità.

Nell'art. 8, rubricato "Organi", al primo comma, lett. j), è stato inserito il Safeguarding Office (Ufficio per la Tutela, la Dignità e la Protezione delle Persone). Al comma 4, invece, è stato stabilito che le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle relative al Collegio Sindacale, al Presidente Nazionale, al Direttore Generale e ad altri Organi Direttivi Centrali investiti di particolari cariche ed ai componenti dell'Ufficio Safeguarding; l'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Nazionale.

All'art. 11, comma 5, è previsto che si può votare per alzata di mano anche quando l'Assemblea viene celebrata in videoconferenza. In tal caso, deve essere acclarata l'identità degli stessi, garantita la possibilità di ascolto, l'intervento simultaneo, la verbalizzazione digitale e la tracciabilità delle presenze; analoga disciplina si applica per quanto concerne le riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Regionale di cui agli artt. 14, comma 2, 16, comma 4 e 24, comma 4.

All'art. 13, comma 1, è stato stabilito che le assemblee ordinarie non elettive, siano esse nazionali, regionali o provinciali, in seconda convocazione, sono valide con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto.

All'art. 15, comma 2, lett. i), è stato previsto che il Presidente, oltre a poter assumere e licenziare dipendenti e collaboratori, laddove proposto dal Direttore Generale, può nominare un Vice Direttore Generale.



All'art. 18, comma 2, è stato stabilito che il Direttore Generale deve assicurare la corretta tenuta dei registri RUNTS e del Registro dei Volontari.

All'art. 21, commi 1 e 2, è stato precisato che l'Organizzazione Periferica di A.S.C. è costituita, oltre che dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali, anche dai Delegati Provinciali democraticamente eletti; l'elezione del Delegato Provinciale deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale. Al comma 6, invece, è stato stabilito che le strutture territoriali sono tenute a promuovere, in ambito locale, attività sportive, formative, sociali e ambientali, nonché programmi di safeguarding.

Le modifiche all'art. 24 riguardano il comma 6, in ordine all'ampliamento delle attribuzioni del Consiglio Regionale. In primis, la possibilità di eleggere, tra i rappresentanti degli enti affiliati aventi sede nella provincia, i Delegati Provinciali nelle Province in cui non sussistano i requisiti per la costituzione del Comitato Provinciale o in cui, per motivate ragioni di opportunità e semplificazione amministrativa, non si ritenga opportuno procedere alla costituzione del Comitato Provinciale, sottoponendo la nomina alla ratifica del Consiglio Nazionale nonché la vigilanza sull'operato dei Delegati Provinciali, acquisendo il rendiconto economico-finanziario annuale e la relazione sull'attività da essi svolta e trasmettendoli, ove richiesto, agli Organi nazionali.

Nell'art. 31 è stato stabilito che il Delegato Provinciale esercita le medesime funzioni attribuite ai Comitati Provinciali qualora, nel territorio di riferimento, operino almeno dieci associazioni o società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che svolgano almeno due discipline sportive. E' stato previsto, altresì, che il Delegato Provinciale è tenuto a trasmettere al Comitato Regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto economico-finanziario annuale e una relazione dettagliata circa l'attività svolta. In caso di gravi irregolarità amministrative, inattività prolungata o violazioni statutarie, il Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Comitato Regionale, può revocare il Delegato Provinciale e nominare un Commissario ad acta fino alla nuova elezione.

All'art. 34 è stato inserito il comma 3, stabilendo che la durata in carica dei componenti del Safeguarding Office è di anni quattro, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo.

Nell'art. 36, rubricato "Incompatibilità", il comma 6 prevede che non possono far parte del Safeguarding Office soggetti che ricoprono cariche esecutive all'interno di A.S.C. o delle sue strutture territoriali, né coloro che abbiano rapporti diretti di subordinazione o collaborazione retribuita con l'Ente, al fine di garantire indipendenza, autonomia e imparzialità.

All'art. 37 è stato aggiunto il comma 6, ove è stabilito che le candidature ai ruoli del Safeguarding Office sono proposte dal Presidente Nazionale, previo parere del Consiglio Nazionale, tra persone di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, educative, sociali e psicologiche.

Agli artt. 41 e 42 è stato stabilito che i componenti del Consiglio Nazionale di Giustizia, il Procuratore Nazionale e i suoi due sostituti sono eletti dall'Assemblea Nazionale.

E' stato aggiunto l'art. 47 che disciplina il Safeguarding Office quale organo di tutela, prevenzione e garanzia dei diritti e delle dignità di tutti i tesserati, al fine di assicurare un ambiente sportivo sicuro, rispettoso, inclusivo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza, discriminazione, che opera in autonomia e indipendenza. E' stato stabilito che il numero dei componenti del Safeguarding Office, determinato dal Consiglio Nazionale, in ogni caso, non può essere inferiore a tre, con la nomina di un Presidente.

All'art. 48 è stato stabilito che il patrimonio è vincolato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e di interesse generale; in caso di iscrizione al RUNTS, i beni destinati all'attività di interesse generale non possono essere distratti dal loro scopo senza deliberazione dell'Assemblea e previa autorizzazione degli organi di controllo competenti.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

All'art. 49, rubricato "Norme di amministrazione e contabilità", al comma 4 è stato stabilito che l'A.S.C. redige annualmente il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, che sono approvati dall'Assemblea e depositati nel RUNTS entro i termini di legge.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, al Codice del Terzo Settore, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli EPS ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dall'Ente di Promozione Sportiva.

IL DIRETTORE
Avv. Michele Signorini



CONI

Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Dati n. 8
20 GEN. 2026

STATUTO

Associazione Nazionale "Attività Sportive Confederato -
Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore
(A.S.C. - APS - E.T.S.)"

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1) L'Associazione Nazionale "Attività Sportive Confederato - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore (A.S.C. - APS - E.T.S.)", con sede legale in Roma, denominabile, congiuntamente o disgiuntamente, con sigla A.S.C. o con la denominazione estesa Attività Sportive Confederato, in entrambi i casi con l'aggiunta dell'acronimo A.P.S. E.T.S., è costituita ai sensi delle vigenti norme di legge. Il presente Statuto è redatto nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) e delle indicazioni previste dagli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto del CONI.

2) L'Associazione è Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale del 7 giugno 2011 e riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale Ente con finalità assistenziali (D.M. n.557/P.A.S./U/021989/12000.EA del 25 gennaio 2012). A.S.C. è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quale Associazione di Promozione Sociale e Rete Associativa Nazionale e svolge attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi del d.lgs.117/2017 (Codice del Terzo settore). ASC opera inoltre quale rete associativa Nazionale del Terzo Settore iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione potrà richiedere e ottenere riconoscimenti ulteriori, fra cui: il riconoscimento del Ministero della Salute, quello del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica come Associazione di Protezione Ambientale ai sensi dell'art. 13 L. 349/1986 e il riconoscimento presso il Dipartimento della Protezione Civile per le attività di tutela del territorio.

E' facoltà dell'Ente procedere con la richiesta della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

3) A.S.C. è apolitica e apartitica; opera senza distinzioni etniche, ideologiche, confessionali o di genere. Promuove il rispetto della dignità umana, l'inclusione, la parità di genere e il contrasto a ogni forma di discriminazione.

4) È retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di democrazia interna, trasparenza, partecipazione e pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e con il Codice del Terzo Settore.

5) Il patrimonio dell'A.S.C., comprensivo di ricavi, rendite, entrate comunque denominate, è esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali. A.S.C. non ha fini di lucro e non distribuisce utili e/o avanzi di gestione né in

Allegato n. 2
all'atto
rep. n. 6395
racc. n. 4119

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: FEDERAZIONE ITALIANA MONTE GIUSTO]

*Alessandro Cherubini*

forma diretta né indiretta. Le quote sociali non sono cedibili e sono intrasmissibili. I proventi delle attività non possono essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali utili e avanzi di gestione, fondi o riserve possono essere esclusivamente accantonati e reinvestiti a favore delle attività istituzionali o per l'incremento del patrimonio associativo.

6) Le funzioni di A.S.C. sono svolte nel rispetto del Codice del Terzo Settore e dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e di tutti gli altri Enti Pubblici dai quali ha ottenuto il riconoscimento. A.S.C. può stipulare convenzioni con Federazioni Sportive Nazionali, altri Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, il CONI e il Comitato Italiano Paralimpico, secondo le normative previste dal CONI stesso. Può inoltre collaborare con il MASE, il Ministero della Salute e gli enti locali per la promozione di attività di educazione ambientale, salvamento, sicurezza e protezione civile.

7) A.S.C. ha facoltà di richiedere riconoscimenti da parte di altri Organi istituzionali, Ministeri italiani e organismi internazionali che perseguano finalità compatibili. Potrà aderire a reti europee o internazionali per la promozione dello sport, della cultura, della tutela ambientale e della solidarietà sociale.

8) A.S.C. può stipulare convenzioni o aderire ad associazioni di categoria o enti simili, anche aventi finalità di lucro, purché tali collaborazioni contribuiscano allo sviluppo delle attività sportive, ambientali e sociali senza fini di lucro per A.S.C.

9) A.S.C. può assistere e supportare le scuole di ogni ordine e grado, sempre nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, e costituire centri sportivi e formativi secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.

10) A.S.C. si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione iscrive i volontari nel registro dei volontari e li assicura contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario è gratuita e non può essere retribuita, ma può prevedere rimborsi spese analitici o forfettari nei limiti della normativa vigente, anche in ambito sportivo dilettantistico, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - FINALITA' E SCOPI

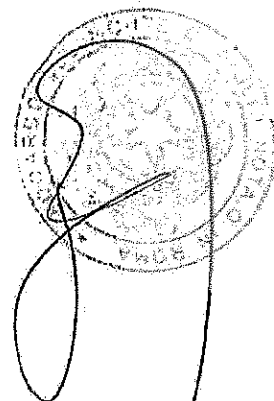
1. A.S.C. ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso gli organismi affiliati e le strutture territoriali, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), k), l), m), r), s), t), u), v), y) e z) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.

*Alessandro Cherubini*

117 (Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. A.S.C. potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al richiamato art. 5 a condizione che siano "secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale", nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2. In particolare, A.S.C. persegue i seguenti scopi generali:

- a) promuovere lo sviluppo fisico, sociale e culturale dei cittadini mediante l'esercizio dello sport e il sano e proficuo impiego del tempo libero;
- b) promuovere e rendere operanti, con finalità educative e formative, i servizi sociali e le attività legate allo sport, alla ricreazione, alla cultura e al tempo libero;
- c) promuovere la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di innalzare la qualità della vita;
- d) promuovere iniziative a favore degli anziani, degli emarginati, delle persone con disabilità e dei disagiati sociali, curandone la formazione professionale, anche in collaborazione con altri Enti, per agevolarne l'inserimento nella società;
- e) promuovere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali ed esercitare anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
- f) svolgere attività e progetti di servizio civile nazionale a favore di associati o di terzi a norma del Decreto Legislativo 06 marzo 2017 n. 40, Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della Legge 06 giugno 2016 n. 106;
- g) costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
 - strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;





CONI

Alessandro Cherubini

- biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio;
 - h) promuovere attività dirette alla salvaguardia e alla conoscenza dell'ambiente e della natura con obiettivi di opposizione ad ogni forma di inquinamento ambientale, anche ai fini del riconoscimento di A.S.C. quale Associazione di Protezione Ambientale a carattere nazionale ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986;
 - i) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato e della Protezione Civile, nonché per la formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali riconoscimenti ministeriali; previsione e prevenzione degli annegamenti, con particolare focus all'aspetto formativo ed educativo per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, al fine di salvaguardare la sicurezza balneare e la pratica dell'autosalvamento; sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la tutela ambientale delle acque interne e marine;
 - j) fornire servizi agli enti locali, alle istituzioni e agli enti pubblici e privati anche tramite apposita convenzione;
 - k) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e sull'impiantistica sportiva;
 - l) organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale per enti pubblici e privati, organizzazioni No Profit e loro consorzi, nonché per l'interazione e l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati e per il rafforzamento della formazione iniziale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
 - m) partecipare al capitale di una Società a responsabilità limitata, costituita per le finalità individuate dal Consiglio Nazionale, ovvero ad altri enti strumentali privi di scopo di lucro, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017;
 - n) incentivare e promuovere l'inserimento / reinserimento degli sportivi a termine carriera in percorsi di qualificazione personale e professionale;
 - o) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, sia riconosciute dal CONI, sia non riconosciute, compresi gli e-sport, in conformità al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modificazioni;
 - p) promuovere e organizzare, direttamente o tramite le proprie strutture territoriali e gli enti affiliati, corsi e attività di addestramento, progetti e attività specifiche in materia di tutela ambientale, educazione alla sostenibilità, salvamento e sicurezza in acqua, per il perseguimento di titoli nel rispetto della normativa vigente.
3. Per ciò che attiene alla parte sportiva l'Associazione A.S.C. promuove ed organizza le seguenti attività a favore dei propri affiliati e tesserati, la cui titolarità fa capo all'Ente ed in nessun caso potrà essere demandata ad organizzazioni diverse:



CONI

Alessandro Cherubini

Motorio-Sportive

- attività a carattere didattico e promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
- attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;
- attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici e, se emanati, da quelli di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e delle loro Federazioni Internazionali di riferimento, in coerenza con il D.Lgs. 36/2021 e con l'ordinamento sportivo nazionale;

- attività motorio-sportive e addestrative connesse al primo soccorso e al salvamento e alla sicurezza in ambiente acquatico, marino e fluviale, nel rispetto delle normative vigenti e dei protocolli tecnici di settore e per il conseguimento di titoli, nel rispetto della normativa vigente;
Formative

- indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva;

- attività didattiche;

- corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'A.S.C. fatti salvi i casi in cui abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica Federazione Sportiva Nazionale e con la Disciplina Sportiva Associata e/o aderito ai programmi della Scuola Nazionale o delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio; possono altresì assumere rilievo ai fini del riconoscimento di percorsi formativi in materia di salvamento, per il perseguimento di titoli nel rispetto della normativa vigente, sicurezza, tutela ambientale e cittadinanza attiva, in coerenza con il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e con la Direttiva 170/2016 del MIM nonché della restante normativa vigente.

Sussidiarie

- di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva e della tutela dell'ambiente e della salute;

- editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva e della cultura della sostenibilità.

4. I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, qualora sia prescritto, dovranno essere concordati con le Federazioni e le Discipline Associate competenti, nel rispetto dei principi di leale collaborazione con il CONI e il CIP.

5. L'Associazione A.S.C. potrà stipulare, ai sensi dell'art.

[Handwritten signature]

[Circular stamp of the Italian Olympic Committee (CONI) with a signature over it]

*Alessandro Cherubini*

26 comma 2 dello Statuto del CONI, apposite convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità, nonché con Ministeri, Regioni ed altri enti pubblici per il riconoscimento e l'accreditamento delle proprie attività formative, ivi inclusa la formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine, così come espresso al precedente art. 2 comma 2 lettera p), per il perseguimento di titoli nel rispetto della normativa vigente, e di educazione ambientale.

6. Nel quadro dei propri scopi generali, l'Associazione A.S.C. cura:

- a) la propaganda e la promozione delle attività sportive, con particolare riferimento a quelle giovanili, a quelle dei lavoratori, dei figli e dei familiari dei dipendenti di aziende industriali e del settore commercio e di altre aree imprenditoriali, della terza età, nel riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo dello sport;
- b) l'associazionismo, quale forma e mezzo per la promozione e realizzazione delle attività culturali, assistenziali e ricreative, nonché di turismo sociale;
- c) la costituzione di ENTI negli ambienti di lavoro, nelle comunità e nelle istituzioni pubbliche e private, nella scuola e sul territorio - da chiunque promossi - onde stimolare, in un quadro di partecipazione democratica, le attività e le iniziative tese alla crescita civile, morale, culturale e sociale del cittadino.

7. A.S.C., inoltre, coordina l'azione di tutti gli enti affiliati al fine di promuovere la migliore efficienza e stimolare l'attività; a livello nazionale, regionale e provinciale, coordina le attività svolte da tutti gli enti affiliati, ancorché costituiti per attività particolari e/o di settore, promuovendone lo sviluppo e la diffusione pur nel rispetto dell'autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascun ente affiliato.

8. Nell'esercizio delle funzioni di rete associativa nazionale del Terzo Settore, A.S.C. supporta gli enti aderenti nell'adeguamento statutario, organizzativo e gestionale alle normative vigenti (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e D.Lgs. 36/2021).

9. Nell'ambito delle attività svolte dall'Ente saranno poste in essere tutte le azioni atte allo sviluppo e alla pratica fattiva degli ambiti, sia trasversali che specifici, indicati nell'allegato alla Direttiva 170 del 2016 - Ministero dell'Istruzione, e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Ufficio del Gabinetto del MIM, specificatamente:

1. didattica e metodologie
2. apprendimenti
3. alternanza scuola lavoro
4. inclusione scolastica e sociale
5. cittadinanza attiva e legalità.

Art. 3 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo



CONI

Alessandro Cherubini

diversa deliberazione dell'Assemblea Generale.

Art. 4 - AFFILIAZIONI E CESSAZIONI

1. Gli enti affiliati ad A.S.C. sono società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale, enti del Terzo Settore, associazioni culturali, ambientali, ricreative e sociali, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 27 dello Statuto del C.O.N.I., dall'art. 90 della legge 289/2002 e dal D.Lgs. 36/2021. Rientrano altresì tra i soggetti affiliabili tutte le realtà associative che perseguono finalità conformi a quelle dell'A.S.C., comprese le organizzazioni impegnate nella formazione al salvamento, nella tutela ambientale e nella protezione civile, nel rispetto della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), A.S.C. associa un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS, con sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di alcuna natura ai fini dell'ammissione. A.S.C. garantisce piena parità di trattamento e trasparenza nei procedimenti di affiliazione.

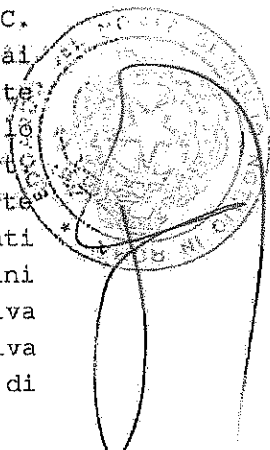
3. La domanda di affiliazione può essere inoltrata alla Segreteria Generale, ad un Comitato Territoriale, ad un Delegato Regionale o Provinciale, o ad un Settore di disciplina. La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto e dei Regolamenti A.S.C. e la condivisione dei principi di etica sportiva, tutela dell'ambiente e sicurezza.

4. L'organismo richiedente è inserito nell'organico del Comitato territorialmente competente in base alla sede legale. L'affiliazione decorre dalla data di accettazione della domanda e si intende valida per la stagione sportiva o sociale di riferimento.

5. Gli enti affiliati entrano a far parte di A.S.C. dopo l'accoglimento della domanda e il versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Nazionale. Con l'affiliazione, gli enti assumono la qualifica di soci collettivi e si impegnano al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

Con "affiliazione" si intende l'atto con il quale A.S.C. associa, verificata l'esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta, lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021, e l'ammette a far parte dell'ordinamento sportivo. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da A.S.C. in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di

11
DeLu
Ren





CONI

Alessandro Cherubini

mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall'A.S.C. medesima.

6. Gli enti sportivi dilettantistici che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche devono essere costituiti in conformità al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., impegnandosi al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle direttive del CONI, del CIP nonché alla pratica delle discipline indicate nell'allegato alla delibera C.N. C.O.N.I. 1569/2017 e sue eventuali modificazioni.

7. Gli enti costituiti in forma associativa devono prevedere espressamente l'assenza di scopo di lucro e, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti nel perseguimento delle attività istituzionali. A.S.C. può assistere gli enti affiliati nell'adeguamento statutario e regolamentare per il mantenimento della qualifica di ETS o di ASD/SSD.

8. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto e la composizione degli organi direttivi dovranno essere trasmessi alla Segreteria Generale A.S.C., anche con strumenti informatici. A.S.C. attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l'iscrizione al Registro. Gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite A.S.C., attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa.

9. Gli Enti affiliati ad A.S.C. godono di piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le disposizioni di legge. A.S.C. non risponde delle obbligazioni dei singoli affiliati.

10. L'affiliazione cessa nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- b) mancata riaffiliazione nei termini stabiliti;
- c) recesso o scioglimento dell'ente;
- d) fusione con altro ente affiliato;
- e) inattività prolungata per oltre due anni;
- f) radiazione disposta dagli Organi di Giustizia per gravi violazioni statutarie, regolamentari o disciplinari.
- g) motivata decisione della Giunta Esecutiva per attività incompatibili con le finalità dell'A.S.C. o lesive dell'immagine dell'Ente, previo contraddittorio con l'interessato.

Art. 5 - SOCI

1. Sono associati ad A.S.C. gli enti collettivi di cui al precedente art. 4, che ne condividono le finalità e si impegnano a perseguirle, nel rispetto dei principi di democrazia, partecipazione, uguaglianza, trasparenza e pari



CONI

Alessandro Cherubini

opportunità.

La loro adesione si formalizza attraverso l'affiliazione mentre per le persone fisiche l'adesione si formalizza attraverso il tesseramento.

2. Le persone fisiche che ricoprono cariche elettive o di nomina all'interno di A.S.C. saranno automaticamente tesserati con l'accettazione dell'incarico. I tecnici a seguito della loro iscrizione nell'Albo Nazionale.

3. I tesserati degli Enti affiliati entrano a far parte di A.S.C. tramite il loro tesseramento nominativamente richiesto dagli enti medesimi.

4. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte del Direttore Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti suindicati è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata. E', inoltre sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

5. I tesserati cessano di appartenere all'A.S.C.:

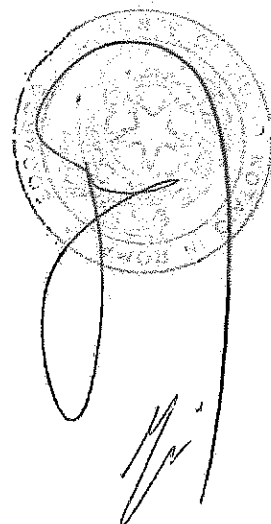
- a) per dimissioni;
- b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi;
- f) per sospensione o espulsione;
- g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.

Art. 6 - DIRITTI DEGLI ENTI AFFILIATI E DEI SOCI TESSERATI

1. Gli enti affiliati hanno diritto a:

- a) partecipare, alle assemblee nazionali, provinciali e regionali secondo le norme del presente statuto e del regolamento;
- b) partecipare all'attività sportiva amatoriale e sportivo dilettantistico e didattica e formativa organizzate da A.S.C.;
- c) organizzare manifestazioni promozionali;
- d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi da A.S.C.;
- e) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi attraverso A.S.C. dal CONI, da Sport e Salute SpA, dal Ministero dell'Interno e degli altri Enti dai quali A.S.C. otterrà i riconoscimenti o stipulerà convenzioni;

Alessandro Cherubini





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

f) prendere visione dei Libri sociali previa motivata istanza alla Giunta Esecutiva che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. I costi necessari al rilascio di copie sono a carico del richiedente.

2. I soci e i tesserati sono le persone fisiche che entrano a far parte di A.S.C. attraverso il tesseramento al proprio Ente di appartenenza. I tesserati hanno diritto:

- a) a partecipare all'attività sportiva dilettantistica e a carattere didattico e formativo;
- b) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi da A.S.C.;
- c) ad accedere, a pieno titolo, nel rispetto delle regole statutarie e regolamentari, alle cariche sociali A.S.C., purché in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7 - DOVERI DEGLI ENTI AFFILIATI E DEI SOCI TESSERATI

1. Gli enti affiliati, sottoscrivendo e accettando la domanda di affiliazione, s'impegnano - per sé e per i propri soci - all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti A.S.C., delle deliberazioni e decisioni adottate dagli organi A.S.C. nel rispetto delle singole sfere di competenza, nonché del Codice di Comportamento sportivo del CONI. I tesserati in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo secondo quanto sancito all'art.13 bis dello Statuto del CONI presso cui è istituito il Garante ed alle Norme Sportive Antidoping del CONI - NADO. Gli Enti affiliati s'impegnano a richiedere annualmente il tesseramento ad A.S.C. di tutti i propri soci.

2. I soci tesserati sono soggetti, nell'ambito dell'attività effettuata in A.S.C., alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva di cui al presente statuto.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

CAPO I - ORGANI CENTRALI

Art. 8 - GLI ORGANI

1. Sono Organi Centrali di A.S.C.:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. il Presidente Nazionale;
- d. la Giunta Esecutiva;
- e. il Direttore Generale;
- f. il Collegio Sindacale;
- g. la Consulta Nazionale dei Presidenti;
- j) il Safeguarding Office (Ufficio per la Tutela, la Dignità e la Protezione delle Persone);

2. Sono Organi di Giustizia di A.S.C.:

- a. il Consiglio Nazionale di Giustizia;
- b. il Procuratore Nazionale;
- c. il Giudice Unico Regionale;
- d. la Commissione Nazionale di Appello.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

3. Il Presidente e i membri degli organi direttivi di gestione centrale e territoriale restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati e in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo i Presidenti, sia nazionali sia territoriali regionali, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

4. Le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle relative al Collegio Sindacale, al Presidente Nazionale, al Direttore Generale e ad altri componenti degli Organi Direttivi Centrali investiti di particolari cariche ed ai componenti dell'Ufficio Safeguarding. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Nazionale.

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è il supremo organo di A.S.C; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva.

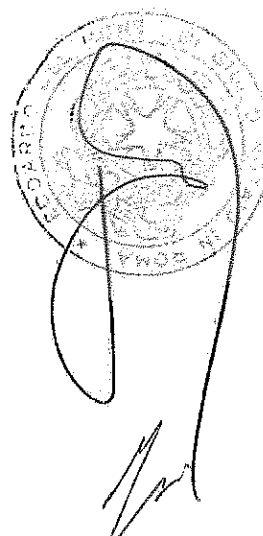
2. L'Assemblea ordinaria non elettiva è celebrata annualmente entro il 30 aprile, salvo possibilità di proroga fino al 30 giugno, se sussistono motivi di particolare rilevanza.

3. L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque prima dello svolgimento di quelle degli Organi Territoriali del CONI. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

4. Le Assemblee sono indette dal Consiglio Nazionale e convocate dal Presidente di A.S.C. a mezzo avviso spedito per posta elettronica certificata, raccomandata postale, ovvero mediante telegramma, fax o pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché almeno 30 giorni (riducibili a 15 in caso d'urgenza) prima del giorno dell'effettuazione, sempre che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione da parte degli enti affiliati degli aventi diritto al voto. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea.

5. L'Assemblea Nazionale ordinaria vota il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale trascorso ed esamina le relazioni d'accompagnamento corredate di eventuali allegati. Delibera, inoltre, sugli altri argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Può essere svolta, ad eccezione dell'Assemblea Elettiva, in videoconferenza ricorrendone i presupposti e a

[Handwritten signature]





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

condizione che il mezzo utilizzato consenta al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati della votazione. Gli strumenti utilizzati dovranno consentire che l'assemblea sia percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali dovranno partecipare alla discussione e votazione in modo simultaneo.

6. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto a voto saranno inseriti all'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione.

7. Qualora l'Assemblea non approvi il bilancio consuntivo, con il voto contrario di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, il Presidente dovrà riconvocare una nuova Assemblea entro i successivi trenta giorni per l'approvazione, in mancanza della quale e sempre con il voto contrario di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, si origina immediatamente la decadenza degli organi direttivi dell'Associazione, Presidente, Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva, che dovranno essere ricostituiti con Assemblea straordinaria da convocarsi entro sessanta giorni e da tenersi entro i successivi trenta.

8. L'Assemblea Generale, inoltre, elegge:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) n. 12 componenti il Consiglio Nazionale;
- c) n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti della Commissione Nazionale di Appello;
- d) il Presidente, n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti del Collegio Sindacale;
- e) il Presidente, n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti del Consiglio Nazionale di Giustizia;
- f) il Procuratore Nazionale ed i suoi due sostituti.

9. L'Assemblea Generale Straordinaria:

- a) elegge - nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato - il Presidente, il Consiglio Nazionale, ovvero singoli membri di essi, il Collegio Sindacale, gli Organi di Giustizia, ovvero i singoli membri di tali organi collegiali;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'efficacia delle norme statutarie ai fini sportivi;
- c) delibera, in composizione di primo grado, sullo scioglimento dell'Associazione A.S.C.

10. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, anche su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale, ovvero della metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto. L'Assemblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 10 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e quella



CONI

Alessandro Cherubini

Straordinaria sono composte dai "Grandi Elettori" degli affiliati, eletti nell'ambito delle rispettive assemblee regionali d'appartenenza secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 12, tra i Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo delle associazioni esistenti nel proprio territorio.

In sede locale si avrà l'elezione dei "Grandi Elettori" in rappresentanza degli affiliati. Ciascuna Regione avrà diritto a un "Grande Elettore" ogni 100 affiliati aventi diritto a voto. Qualora una Regione, regolarmente costituita, non raggiunga il numero minimo di 100 affiliati avrà diritto, comunque, alla elezione di un "Grande Elettore".

Per ogni frazione uguale o superiore, al minimo di 50 affiliati viene assegnato un ulteriore "Grande Elettore". Alle Province di Aosta, Trento e Bolzano, regolarmente costituite, viene comunque garantita la presenza di almeno un "grande elettore" qualunque sia il numero degli affiliati aventi diritto al voto.

I candidati alle cariche elettive nei Comitati Regionali, non possono essere eletti "Grandi Elettori".

Nei casi previsti dall'art. 5 comma 5) del presente Statuto e in caso di impedimento definitivo dei "Grandi Elettori" si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'Assemblea Regionale di riferimento a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare e celebrare l'Assemblea Regionale entro 60 giorni per l'elezione del nuovo Grande Elettore.

2. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti di squalifica ed inibizioni, in corso di esecuzione, irrogati dagli Organi di Giustizia, o versi in stato di morosità per il mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

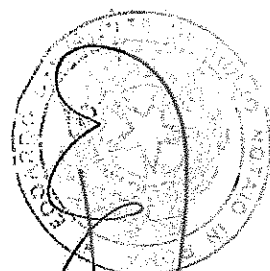
3. Sono ammessi all'Assemblea Generale, con diritto di parola e non di voto, il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Collegio Sindacale, il Presidente del Consiglio Nazionale di Giustizia, il Procuratore Nazionale, il Presidente della Commissione Nazionale di Appello.

4. ASC, per le assemblee elettive nazionali o straordinarie elettive oppure straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, adotta sistemi di voto in forma elettronica in presenza, ovvero in forma elettronica a distanza, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

Art. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Salva diversa e specifica previsione statutaria le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti presenti in assemblea nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 13 commi 1, 2 e 3.

Mano Carlo





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

2. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera mediante votazione che può essere effettuata, anche, attraverso strumenti elettronici o telematici:

- a) per voto segreto;
- b) per appello nominale;
- c) per alzata di mano;
- d) per acclamazione.

3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche sociali e negli altri casi in cui sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea.

4. Si vota per appello nominale qualora tale opportunità sia ravvisata dal Presidente dell'Assemblea, quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto.

5. Si vota per alzata di mano negli altri casi, anche quando l'Assemblea viene celebrata in videoconferenza, da parte dei componenti e purché sia acclarata l'identità degli stessi, garantendo la possibilità di ascolto e intervento simultaneo e garantendo la verbalizzazione digitale e la tracciabilità delle presenze. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova. ^{dieci}La sede dell'assemblea è quella dove è presente il Presidente ^{che} fa le veci.

Art. 12 - VOTO PER LE ASSEMBLEE PROVINCIALI E REGIONALI

1. A ciascun affiliato è attribuito un voto nell'assemblea regionale e provinciale da esercitarsi attraverso il proprio presidente, ovvero consigliere delegato.

2. La morosità, derivata dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare alle assemblee.

Art. 13 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. Le assemblee ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto, siano esse assemblee nazionali, regionali o provinciali. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto a voto.

2. Le assemblee elettive Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza del sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, con la presenza del trentacinque per cento degli aventi diritto a voto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 8 comma 3 del presente statuto. Nel caso in cui vi siano 5.000 o più affiliati, si applica il quorum costitutivo in seconda convocazione del venti per cento degli aventi diritto a voto. Le assemblee elettive territoriali sono valide in prima convocazione con la presenza del sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.

3. Le assemblee straordinarie per la modifica dello

*Alessandro Cherubini*

statuto, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno il sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione sono validamente costituite con un quorum costitutivo non inferiore al 20% degli aventi diritto a voto.

4. I "Grandi Elettori" non possono essere rappresentati per delega.

5. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti salvo i casi previsti dal presente Statuto.

6. Il Consiglio Nazionale nomina la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee Nazionali, composta da tre membri scelti, al di fuori del proprio ambito, tra persone che non siano candidate a cariche elettive nell'assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. Analogamente, saranno i Consigli Regionali e Provinciali a nominare, nel rispetto dei criteri sovra indicati, le relative Commissioni Verifica Poteri, composte rispettivamente da tre membri sia per le assemblee regionali che provinciali.

7. La Commissione è composta dal Presidente e da due membri effettivi.

8. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo su indicato, il Consiglio Nazionale o i Consigli periferici provvedono in qualsiasi momento alle sostituzioni.

9. L'assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina della Commissione Scrutinio, con numero di componenti pari alla Commissione Verifica Poteri, che non potranno essere individuati fra i membri della Commissione Verifica Poteri e che non potranno essere individuati fra i soggetti candidati alle cariche.

10. Il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e i candidati a cariche elettive nelle sole assemblee elettive, partecipano con il solo diritto di parola e non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega.

Art. 14 - CONSIGLIO NAZIONALE

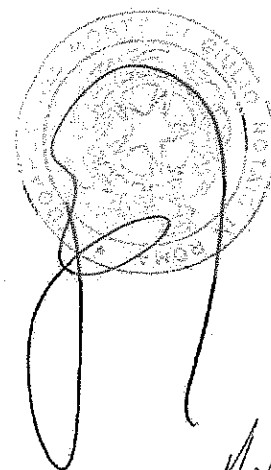
1. Il Consiglio Nazionale, nel quale dovrà essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad un terzo (nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali) è composto:

- a. dal Presidente Nazionale;
- b. da un Vicepresidente;
- c. da 11 membri;

eletti dall'Assemblea Generale.

2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, di cui fissa l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva possono essere validamente tenute anche con la partecipazione in videoconferenza da parte dei componenti e purché sia acclarata l'identità degli stessi, garantendo la possibilità di ascolto e intervento simultaneo e garantendo la verbalizzazione digitale e la tracciabilità delle presenze. La sede della

More





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

riunione è quella dove è presente il Presidente o chi ne fa le veci.

3. I componenti il Consiglio Nazionale non possono delegare le loro funzioni in seno al Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione, da tenersi non oltre trenta giorni dalla sua nomina, elegge, tra i suoi componenti il Vicepresidente ed i tre membri della Giunta Esecutiva. Nòmina altresì il Direttore Generale, su proposta del Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

5. Su proposta del Presidente, può nominare, e revocare per giusti motivi, a maggioranza dei voti espressi, il Segretario Amministrativo.

6. Il Consiglio Nazionale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione e inoltre:

a) delibera il bilancio preventivo, predispone le relazioni d'accompagnamento e il bilancio consuntivo e sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale e da trasmettere al CONI per i controlli di legge e da depositare presso il R.U.N.T.S.;

b) amministra il patrimonio dell'Ente e può assumere delibere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera p;

c) stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;

d) esercita il controllo su tutti gli Organi, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio Sindacale;

e) delibera in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;

f) ratifica la nomina dei Commissari dei Comitati Regionali e Provinciali, di competenza della Giunta Esecutiva;

g) nomina i Presidenti Onorari e il Direttore Generale e coopta un numero massimo di ulteriori tre consiglieri, senza diritto di voto, anche con mansione di partecipazione all'attività dirigenziale dell'Ente;

h) nomina nei casi previsti, i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato od irregolare funzionamento;

i) controlla la legittimità delle deliberazioni adottate dalle assemblee elettive periferiche;

j) elegge al proprio interno la Giunta Esecutiva con le modalità stabilite nel presente Statuto;

k) nomina i membri della Commissione Verifica Poteri;

l) coordina e sviluppa le attività di A.S.C. nel quadro delle direttive generali indicate dall'Assemblea Generale;

m) promuove il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'organizzazione;

n) promuove i rapporti con gli organismi pubblici, con gli enti locali e le altre organizzazioni sportive, del tempo

Mari



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

libero e del turismo, locali, nazionali e internazionali;

o) attribuisce al Vicepresidente e/o ad un Consigliere le deleghe di responsabilità e coordinamento nelle materie di interesse nazionale;

p) nomina, su proposta della Giunta, i rappresentanti di A.S.C. in organismi ed enti esterni nominati dalla Giunta Esecutiva;

q) approva i Regolamenti interni proposti dalla Giunta Esecutiva;

r) fissa le quote annuali di affiliazione e di tesseramento;

s) promulga amnistia e indulto;

t) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al C.O.N.I. ed ai propri affiliati e tesserati;

u) stabilisce l'ammontare delle indennità previste dall'art. 8 comma 4 del presente Statuto in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., se previsti;

v) ratifica la costituzione delle Strutture Territoriali nomina e ratifica i Delegati Provinciali democraticamente eletti;

w) approva le modifiche statutarie, predisposte dalla Giunta Esecutiva, da proporre all'Assemblea;

x) ratifica, su parere del Direttore Generale previo un controllo di legittimità, le delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;

y) ratifica le delibere della Giunta Esecutiva e del Presidente Nazionale, adottate in via d'urgenza;

z) nomina il Coordinatore della Consulta Nazionale dei Presidenti;

aa) approva le linee guida safeguarding policy e nomina i componenti della Commissione Safeguarding;

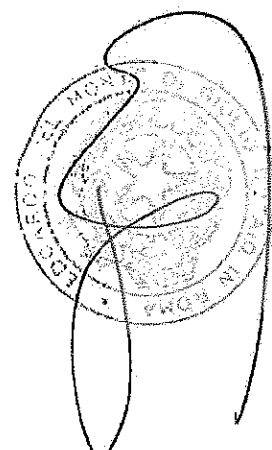
ab) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Ente, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

7. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.

8. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari, il Collegio Sindacale, il Coordinatore della Consulta Nazionale dei Presidenti ed i componenti cooptati. Possono, inoltre, partecipare su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento dei punti posti all'ordine del giorno della riunione.

9. L'avviso di convocazione è spedito, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione

Ver Del



Ver



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

dell'ordine del giorno. Il termine, per comprovati motivi d'urgenza, può essere ridotto a giorni tre non festivi.

10. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

11. Il Consiglio Nazionale delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.

12. I Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Generale che cessano dall'incarico per dimissioni, decadenza - ai sensi del successivo art. 35 - o impedimento definitivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.

13. Il Direttore Generale redige apposito verbale di tutte le riunioni che, dopo l'approvazione, viene trascritto nel Libro delle Riunioni del Consiglio Nazionale.

14. Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante l'uso di apparecchiature per videoconferenza e purché sia acclarata l'identità dei partecipanti, garantendo la possibilità di ascolto e di parola a tutti i componenti.

Art. 15 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale A.S.C. e i poteri di firma per atti ordinari e straordinari salvi i limiti del presente statuto, ivi inclusi quelli relativi ai rapporti con gli istituti bancari e assicurativi.

2. Il Presidente inoltre:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e ne fissa l'Ordine del Giorno; convoca altresì le Assemblee Generali e la Consulta Nazionale;

b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;

c) sovrintende alle attività e alle operazioni amministrative;

d) vigila e controlla tutti gli organi e gli uffici di A.S.C., ad esclusione degli Organi di Giustizia e quelli di Controllo;

e) stabilisce l'articolazione degli uffici di Segreteria;

f) può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici, che non siano prerogativa esclusiva della sua carica;

g) può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone qualificate in determinati settori;

h) assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori e, se proposto dal Direttore Generale, può nominare un Vice Direttore Generale;

i) può delegare proprie competenze al Vicepresidente, al Direttore Generale e ai membri della Giunta stessa, oltre alle funzioni vicarie attribuite dal Consiglio Nazionale per i casi di impedimento;

j) concede la grazia qualora risulti scontata almeno metà della pena inflitta ovvero, in ipotesi di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sentenza;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

k) propone alla Giunta Esecutiva la nomina dei Commissari Straordinari delle Strutture Periferiche.

3. Il Presidente Nazionale può adottare provvedimenti di urgenza propri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale, che sottopone alla ratifica dell'Organo competente alla sua prima riunione utile e, comunque, entro 90 giorni.

4. Il Presidente è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

Art. 16 - GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente e da tre membri eletti tra i membri del Consiglio Nazionale. La Giunta, su proposta del Presidente, può cooptare massimo due membri di Giunta, senza diritto di voto.

2. La prima riunione della Giunta Esecutiva è tenuta non oltre dieci giorni dalla sua nomina.

3. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Sono convocate con avviso spedito a mezzo, posta elettronica certificata o raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. La riunione può essere convocata d'urgenza con almeno due giorni non festivi di anticipo.

4. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte l'anno e le riunioni possono svolgersi in videoconferenza, purché sia acclarata l'identità degli stessi, garantendo la possibilità di ascolto e intervento simultaneo e assicurando la verbalizzazione digitale e la tracciabilità delle presenze.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.

6. La Giunta Esecutiva:

a) propone le variazioni da apportare allo Statuto sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e successivamente dell'Assemblea Generale Straordinaria;

b) propone il Regolamento di esecuzione e gli altri regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

c) ratifica le decisioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;

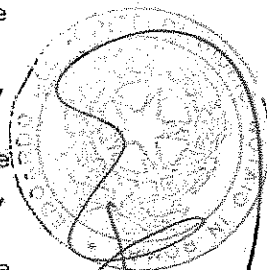
d) propone al Consiglio Nazionale i Delegati Regionali e Provinciali;

e) forma le Commissioni, fissandone compiti, competenze e, ove è necessario, durata, nominandone i componenti;

f) propone i rappresentanti o i candidati a rappresentare l'A.S.C. in organismi internazionali, nazionali o, comunque, in enti esterni;

g) delibera i contratti e approva le convenzioni da stipulare con gli enti esterni;

h) determina eventuali contributi da erogare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

Me Delu*[Signature]*

*Alessandro Cherubini*

- i) adotta in via di urgenza le deliberazioni del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva;
- j) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e sociale;
- k) delibera la costituzione dei Comitati Regionali e Provinciali da sottoporre a ratifica del Consiglio Nazionale;
- l) provvede nei casi previsti nel successivo art. 21, comma 8, allo scioglimento ed al commissariamento dei Comitati Regionali e Provinciali;
- m) stabilisce i tempi e le modalità di esercizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta per consentire agli istanti di prendere visione dei Libri sociali previa motivata istanza.

7. Il Commissario, nominato su proposta del Presidente Nazionale e sottoposto a ratifica del Consiglio Nazionale, provvederà, entro 60 giorni dalla nomina, ad indire e celebrare l'Assemblea elettiva - da tenersi nei 30 giorni successivi - per la ricostituzione delle Strutture Territoriali;

8. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari e i membri del Collegio Sindacale. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, il Direttore Generale, qualora non sia stato nominato componente della Giunta.

9. Possono, inoltre, partecipare, su invito del Presidente Nazionale e senza diritto di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

10. Il Direttore Generale redige apposito verbale delle riunioni che, dopo l'approvazione, viene trascritto nel libro dei verbali della Giunta Esecutiva.

Art. 17 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il Presidente e i membri del Collegio vengono eletti dall'Assemblea.

3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto anche all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tutti i componenti, ivi compreso il Presidente, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.

4. Il Collegio, che dovrà riunirsi almeno ogni trimestre, esercita il controllo sulla gestione finanziaria di A.S.C., sull'esattezza e sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili nonché la revisione legale dei conti. Verifica periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori iscritti nei documenti contabili. Il Collegio esercita altresì i compiti di cui all'art. 30, commi 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

5. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e richiedere atti e notizie riguardanti l'andamento della



CONI

Alessandro Cherubini

gestione finanziaria di A.S.C.

6. Esamina il bilancio preventivo e il consuntivo annuale e redige relazioni illustrative dandone comunicazione al Presidente Nazionale, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Nazionale.

7. Il Collegio Sindacale deve essere invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva nonché alle sedute dell'assemblea generale.

8. Rimane in carica fino alla fine del quadriennio per il quale è stato eletto.

9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli membri del Collegio si provvede all'integrazione dei membri effettivi secondo i principi di cui agli artt. 2398 e seguenti del codice civile, fatta salva la necessità di avere almeno il Presidente rispondente al requisito di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

10. Il Collegio redige i verbali di tutte le riunioni e delle deliberazioni che adotta; queste ultime devono essere assunte con il criterio della maggioranza assoluta. I verbali vengono trascritti nel libro dei Verbali del Collegio Sindacale.

Art. 18 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta nominativa del Presidente Nazionale a maggioranza dei voti espressi.

2. Il Direttore Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberanti di A.S.C., per quanto di competenza; assiste il Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale e ne cura la redazione dei verbali; coordina gli aspetti operativi delle Strutture Territoriali; predispone e redige il Bilancio Preventivo e Consuntivo e le relative Relazioni, di concerto con il Presidente e la Giunta Esecutiva, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti; dirige gli uffici e le strutture dell'Ente e coordina l'attività del personale dipendente; coordina le collaborazioni professionali, tecniche e di settore; assicura la corretta tenuta dei registri ^{PREVISTI DAL C.T.F.} (RUNTS) e del Registro dei Volontari; è responsabile della comunicazione e del marketing e della gestione del sito internet. Firma tutti gli atti degli Organi Centrali dell'Ente e tutti i pagamenti e gli incassi con firma congiunta del Presidente.

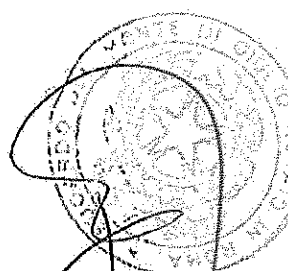
3. Può proporre la nomina di un Vice Direttore Generale al Presidente Nazionale.

Art. 19 - CONSULTA NAZIONALE DEI PRESIDENTI

1. La Consulta Nazionale dei Presidenti è l'organo rappresentativo degli interessi unitari e periferici dell'associazione ed è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti dei Comitati Regionali.

È presieduta dal Coordinatore dei Presidenti Regionali ed ha il compito di formulare pareri o proposte in ordine ai programmi di attività ed alla determinazione, da parte del Consiglio Nazionale, della quota di affiliazione e

Man. Del. - M.


[Signature]



CONI

Alessandro Cherubini

tesseramento.

2. La partecipazione, per motivi di opportunità, potrà essere estesa anche ai Presidenti Provinciali.

3. La Consulta è convocata una volta all'anno dal Presidente Nazionale.

Art. 20 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo, se nominato, svolge azione di supporto al Direttore Generale e opera in base alle sue direttive nella verifica e nel controllo della gestione amministrativa di A.S.C.

CAPO II - STRUTTURA TERRITORIALE

ART. 21 - STRUTTURE TERRITORIALI

1. L'Organizzazione periferica di A.S.C. è costituita dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali e dai Delegati Provinciali democraticamente eletti.

2. Gli organi delle Strutture Territoriali collegiali, ove istituite, sono:

- a. l'Assemblea Regionale e Provinciale;
- b. il Consiglio Regionale e Provinciale;
- c. il Presidente Regionale e Provinciale;
- d. il Revisore Legale, se previsto dalla legge o dall'Assemblea;

e. il Delegato Provinciale democraticamente eletto, ratificato dal Consiglio Nazionale.

3. L'organizzazione dell'A.S.C. si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio.

4. Ricorrendone i presupposti, le Strutture Territoriali possono qualificarsi come Associazioni di Promozione Sociale e richiedere, tramite A.S.C. nazionale, l'iscrizione nel Registro R.U.N.T.S. E' facoltà delle Strutture Territoriali, ottenuta la qualifica di APS e l'iscrizione nel Registro R.U.N.T.S., procedere autonomamente al tesseramento di persone fisiche in qualità di associati.

5. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia e Regione ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

6. Le strutture territoriali sono tenute a promuovere, in ambito locale, attività sportive, formative, sociali e ambientali, nonché programmi di safeguarding.

7. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.

8. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento che non devono essere in contrasto con il presente Statuto e con i regolamenti dell'A.S.C. Nei loro statuti, che devono essere trasmessi, unitamente al Codice Fiscale,



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

all'A.S.C. Nazionale, dovrà in particolare essere disciplinato quanto previsto dal presente statuto.

Nei loro regolamenti, dovrà in particolare essere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi.

9. I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale.

10. In presenza di:

- gravi e documentate inefficienze gestionali;
- gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
- mancato funzionamento degli organi o inattività sportiva e/o formativa;
- omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario nei termini indicati dallo Statuto;
- omessa approvazione e trasmissione dello Statuto;
- omessa trasmissione del rendiconto annuale all'A.S.C. entro 10 giorni dall'approvazione;
- gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabili;
- mancanza al 31 dicembre di ogni anno dei requisiti di cui all'art. 30 comma 2);

i Comitati Provinciali e i Comitati Regionali possono essere commissariati.

11. Il Commissariamento è deliberato dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.

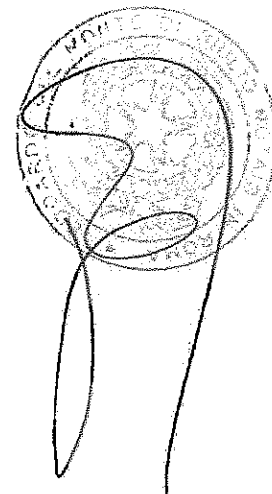
12. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.

13. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea della struttura commissariata.

14. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Consiglio Nazionale di Giustizia, che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

15. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di inviare, nei tempi previsti, la modulistica di affiliazione e tesseramento assicurativo; versare alle scadenze previste le quote di tesseramento e le competenze fissate dal Consiglio Nazionale; inviare copia delle convocazioni e dei verbali di tutte le assemblee nonché del rendiconto economico finanziario, entro il 10 aprile di ogni anno, approvato dall'assemblea stessa, nonché, a ogni quadriennio, le cariche sociali elette e ogni variazione di carica che intervenga nel corso del quadriennio.

Art. 22 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONI

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli enti affiliati aventi diritto a voto nella regione. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste all'art. 12.
2. L'Assemblea Regionale viene indetta entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente.
3. L'Assemblea che ha luogo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di disputa dei Giochi Olimpici estivi e in ogni caso prima del 15 marzo e dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI provvede anche all'elezione del Consiglio Regionale. La stessa Assemblea provvede altresì a votare i "Grandi Elettori" per l'Assemblea elettiva nazionale. Non sono ammesse deleghe per l'elezione dei Grandi Elettori. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga esclusivamente in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle c.d. "deleghe interne".
4. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale oppure dal Delegato Regionale, a mezzo avviso spedito per posta elettronica certificata, raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, purché almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della regione; della stessa deve essere data notizia al Presidente Nazionale.
5. Possono partecipare alle Assemblee Regionali, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.
6. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, può avere una delega di altra associazione o società se gli affiliati con diritto di voto nell'ambito della regione sono fino a 200, due deleghe se sono fino a 500, tre se sono fino a 1.000, quattro fino a 1.500, cinque oltre 1.500. La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante.
7. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, il Revisore Regionale, se previsto, ed i Presidenti ed i componenti dei Comitati Provinciali, i candidati a cariche elettive nelle sole assemblee elettive, partecipano con il solo diritto di parola e non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento di Esecuzione.
9. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione.
10. È, altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione sospensiva in corso



CONI

Alessandro Cherubini

di esecuzione.

Art. 23 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale deve provvedere a:

- a) approvare entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente del Comitato Regionale, predisposto dal Presidente Regionale ed esaminato dal Revisore Legale Regionale, se previsto.
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, i componenti del Consiglio Regionale, il Giudice Unico Regionale e, se previsto, il Revisore Legale Regionale;
- c) eleggere ogni quattro anni i "Grandi Elettori" aventi diritto al voto alle assemblee nazionali;
- d) oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, ricostituire l'intero organo o eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Nazionale.

2. Qualora l'Assemblea non approvi il rendiconto economico finanziario, si origina immediatamente la decadenza del Presidente e del Consiglio Regionale.

3. Nei casi in cui non sia costituito il Comitato Regionale, il Delegato Regionale convoca annualmente gli affiliati i quali, secondo le regole dell'Assemblea, provvedono all'elezione dei "grandi elettori" per Assemblea generale di approvazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 24 - COMITATO REGIONALE

1. In ciascuna Regione nella quale siano stati costituiti comitati provinciali è possibile costituire il Comitato Regionale:

- nelle Regioni con una sola Provincia sempre;
- nelle Regioni con due Province, se è costituito almeno un comitato provinciale;
- nelle Regioni con più di due Province, se è costituito un numero di comitati provinciali superiore alla metà delle province.

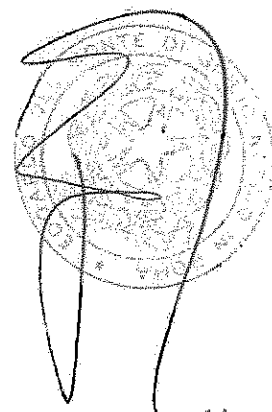
2. Il Comitato è retto da un Consiglio composto da un Presidente e da un numero pari di Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, variabile da 2 a 8. Il numero dei Consiglieri è proporzionale al totale del numero di affiliati nella Regione nell'anno olimpico di riferimento. Due componenti per le Regioni con un numero di affiliati fino a 20; quattro da 21 a 400; sei da 401 a 600 affiliati, otto oltre 600.

Il Consiglio resta in carica per il quadriennio olimpico.

3. Il Consiglio predispone e sottopone annualmente all'Assemblea regionale il rendiconto economico finanziario e lo trasmette, dopo l'approvazione, al Consiglio Nazionale.

4. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, lo Statuto del Comitato farà riferimento alle

11
me



Mi



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Nazionale. Le riunioni del Consiglio Regionale possono tenersi anche in videoconferenza, purché sia acclarata l'identità dei partecipanti, garantendo la possibilità di ascolto e intervento simultaneo e assicurando la verbalizzazione digitale e la tracciabilità delle presenze.

5. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.

6. Sono attribuzioni del Consiglio Regionale:

- a) l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;
- b) la cura delle procedure di affiliazione dei circoli aziendali, dei gruppi sportivi e di ogni altro ente o associazione che persegue ed attua le finalità di A.S.C.;
- c) l'organizzazione di manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa e/o su mandato della Presidenza Nazionale;
- d) il coordinamento delle iniziative degli affiliati e la compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore;
- e) la cura delle procedure per il tesseramento dei soci degli Enti affiliati ad A.S.C.;
- f) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;
- g) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero (CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali;
- h) eleggere, tra i rappresentanti degli enti affiliati aventi sede nella provincia, i Delegati Provinciali nelle Province in cui non sussistano i requisiti per la costituzione del Comitato Provinciale o in cui, per motivate ragioni di opportunità e semplificazione amministrativa, non si ritenga opportuno procedere alla costituzione del Comitato Provinciale, sottoponendo la nomina alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- i) vigilare sull'operato dei Delegati Provinciali, acquisendo il rendiconto economico-finanziario annuale e la relazione sull'attività da essi svolta e trasmettendoli, ove richiesto, agli Organi nazionali.

Art. 25 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3 del presente statuto ed in conformità a quanto previsto

[Handwritten signature]



CONI

Alessandro Cherubini

dall'art. 15 comma 4.

2. Il Presidente Regionale ha la legale rappresentanza del Comitato Regionale A.S.C.

3. Il Presidente è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

4. Il Presidente inoltre:

- può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici;
- può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone qualificate in determinati settori;
- assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori. Instaura, mantiene o cessa rapporti di lavoro secondo le forme previste dalla normativa in tema di contratti di lavoro, con libera determinazione delle forme di collaborazioni secondo le esigenze strutturali del comitato, nel rispetto delle normative in tema di diritto del lavoro.

5. Pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali, formative, didattiche e promozionale, oltre che del tempo libero nel territorio di propria competenza.

6. Tiene i contatti con gli enti pubblici territoriali (Regione, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero, nel sociale, nella formazione e nella scuola (CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Enti Locali, Università, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali ovvero enti pubblici che operano nell'alveo delle materie oggetto di attenzione nell'oggetto sociale dell'Ente di Promozione.

7. Rappresenta A.S.C., ai soli fini sportivi e non legali, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

8. Svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale quando compatibili.

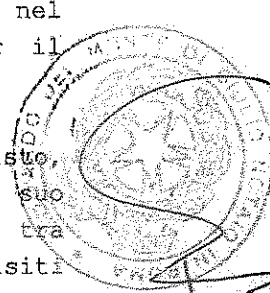
9. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni, contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di esecuzione, per il Presidente Nazionale.

Art. 26 - REVISORE LEGALE REGIONALE

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto, se previsto, dall'Assemblea Regionale un Revisore Legale e un suo supplente, da scegliersi, anche tra i non tesserati tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione.

2. Il Revisore Legale ha gli identici doveri, poteri e facoltà del Collegio Nazionale e provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità, del rendiconto economico finanziario del Comitato Regionale.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



CONI

Alessandro Cherubini

3. Il Revisore svolgerà, inoltre, tutti gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore qualora il Comitato sia iscritto al R.U.N.T.S.

Art. 27 - DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di Comitati Provinciali, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Nazionale nomina, per la durata di quattro anni un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale di A.S.C.

2. Fra i compiti del Delegato Regionale vi è anche quello di riunire, entro il 31 marzo di ogni anno, gli affiliati aventi sede nel territorio di competenza per la designazione dei "Grandi Elettori" alle assemblee nazionali. È esclusa la possibilità di rilascio di deleghe. Valgono le norme previste per le assemblee regionali in quanto applicabili.

3. Il Delegato Regionale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

Art. 28 - ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti degli enti affiliati aventi diritto a voto nella provincia. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste all'art. 12. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, può avere una delega di altra associazione o società se gli affiliati con diritto di voto nell'ambito della provincia sono oltre 10, due deleghe se sono oltre 30, tre se sono oltre 50 e quattro oltre 100. La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante. Nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle c.d. "deleghe interne".

2. E' indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale a mezzo avviso spedito per posta elettronica certificata, raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della provincia; della stessa deve essere data notizia al Consiglio Regionale ed alla Segreteria Generale Nazionale.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria elettiva deve svolgersi dopo il mese di agosto del quarto anno del quadriennio olimpico estivo cioè nel medesimo anno della celebrazione delle Olimpiadi Estive e in ogni caso prima dello svolgimento della Assemblea Regionale.

4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico finanziario del Comitato Provinciale deve svolgersi entro il 31 marzo di ciascun anno. Dopo l'approvazione viene trasmesso, al Consiglio Nazionale.



CONI

Alessandro Cherubini

5. Qualora l'Assemblea non approvi il rendiconto economico finanziario, si origina immediatamente la decadenza del Presidente, del Consiglio Provinciale.

6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi più uno dei Consiglieri Provinciali o da almeno due terzi più uno degli affiliati con diritto di voto, appartenenti alla Provincia, deve essere indetta l'Assemblea provinciale in sessione straordinaria.

7. Per l'Assemblea Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano lo svolgimento e la partecipazione all'Assemblea Nazionale e a quella Regionale.

8. Intervengono senza diritto al voto:

- Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Provinciale, e/o Regionale e/o Nazionale; il Delegato Provinciale o Regionale, nonché il Revisore, se previsto;

- I candidati alle cariche provinciali nelle sole Assemblee elettive e le persone invitate dal Presidente del Comitato Provinciale.

9. L'Assemblea Provinciale ordinaria:

- elegge il Presidente, gli altri componenti del Consiglio Provinciale ed il Revisore, se previsto;

- vota annualmente il rendiconto economico finanziario del Comitato Provinciale;

- oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvederà, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Nazionale.

10. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione.

11. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso per chi risulti colpito da un provvedimento di sospensione o di inibizione.

Art. 29 - PRESIDENTE PROVINCIALE

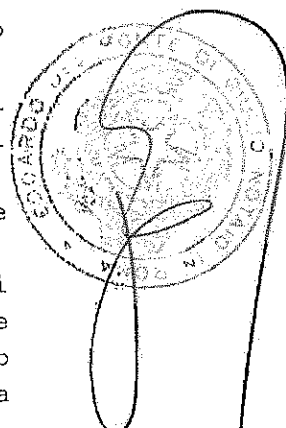
1. Il Presidente del Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico. Esso ha la legale rappresentanza del Comitato Provinciale A.S.C.

2. Pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza.

3. Organizza manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa, su mandato del Delegato Regionale o del Presidente Nazionale.

4. Coordina le iniziative degli affiliati e compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore;

5. Tiene i contatti con gli enti pubblici territoriali (Provincia, Comune, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport, della cultura, della formazione, del sociale, della





CONI

promozione e del tempo libero - (CONI, CIP, Sport e Salute Spa, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Università, Enti locali, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.

6. Rappresenta A.S.C., ai soli fini sportivi e non legali, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale in quanto compatibili.

7. È direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

8. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Esecuzione per il Presidente Nazionale.

Art. 30 - COMITATI PROVINCIALI

1. Sono attribuzioni del Comitato Provinciale, ove istituito:

- a) l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;
- b) la cura delle procedure di affiliazione dei circoli aziendali, dei gruppi sportivi e di ogni altro ente o associazione che persegue ed attua le finalità di A.S.C.;
- c) l'organizzazione di manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa e/o su mandato della Presidenza Nazionale;
- d) il coordinamento delle iniziative degli affiliati e la compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore;
- e) la cura delle procedure per il tesseramento dei soci degli Enti affiliati ad A.S.C.;
- f) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;
- g) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport, della cultura, della formazione, del sociale, della promozione e del tempo libero - (CONI, Sport e Salute Spa, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Università, Enti locali, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.

2. Nelle Province ove siano presenti almeno dieci associazioni affiliate regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, il Consiglio Nazionale ratifica la costituzione del Comitato Provinciale avvenuta attraverso assemblea costituente dei soci fondatori del comitato. Il



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

requisito dovrà permanere annualmente. La sede è stabilita nel capoluogo della Provincia, salvo deroga consentita dal Consiglio Nazionale.

3. I Comitati Provinciali rappresentano A.S.C., ai soli fini sportivi, culturali o promozionali e non legali, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali per un corretto svolgimento dell'attività nel territorio e contemporaneamente raccolgono e trasmettono alla Segreteria Regionale, che provvederà al successivo inoltro agli Organi Centrali, le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività dell'ente e correggere le eventuali disfunzioni.

4. I Comitati Provinciali sono retti da Consigli Provinciali, composti da un Presidente e da un numero pari di Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, variabile da 2 a 6. Il numero dei consiglieri è in proporzione al totale del numero di affiliati ai vari comitati provinciali della Regione nell'anno olimpico di riferimento: due componenti per le Province con un numero di affiliati fino a 100; quattro da 101 a 400; sei oltre 400.

Ad esso partecipa anche il Revisore, se previsto.

5. Il Presidente, i Consiglieri ed il Revisore Legale, se previsto, vengono eletti dall'Assemblea Provinciale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata per dimissioni o impedimenti definitivi. Per l'ipotesi di vacanza o decadenza dei componenti il Consiglio Provinciale, nonché per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano i casi analoghi nell'ambito del Consiglio Nazionale.

6. I Consigli Provinciali nominano al proprio interno, su proposta del Presidente, il Segretario. Il Segretario può essere estraneo al Consiglio, ma, in tal caso, questi non ha diritto di voto.

7. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.

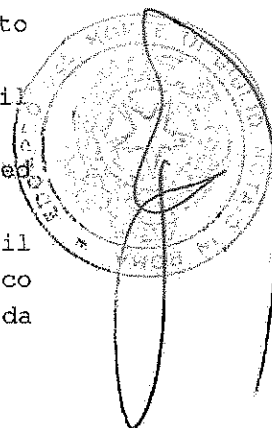
8. Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, il Delegato Regionale.

10. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

11. Il Consiglio Provinciale ha il compito di approvare il preventivo di spesa e di deliberare sul rendiconto economico finanziario, esaminato dal Revisore, se previsto, da sottoporre per approvazione all'Assemblea.

Per Alessandro Cherubini



Di



CONI

Art. 31 - DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle Province in cui non sussistano i requisiti per la costituzione di un Comitato Provinciale, ovvero per motivate ragioni di opportunità e semplificazione amministrativa, il Consiglio Regionale elegge, tra i rappresentanti degli enti affiliati aventi sede nel territorio provinciale, un Delegato Provinciale, la cui nomina è sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale.

2. Il Delegato Provinciale rappresenta A.S.C. nel territorio di competenza e svolge funzioni analoghe a quelle dei Comitati Provinciali, nel rispetto delle direttive del Comitato Regionale e degli Organi Nazionali.

In particolare, promuove e coordina l'attività associativa, sportiva, culturale e formativa degli enti affiliati, cura l'attuazione dei programmi nazionali e regionali e garantisce il collegamento organizzativo tra gli enti del territorio e gli organi dell'A.S.C.

3. Il Delegato Provinciale promuove i programmi di formazione al salvamento in acque marittime, interne e piscine per il perseguimento dei titoli nel rispetto della normativa vigente e la tutela ambientale e la protezione civile, collaborando con le istituzioni e le autorità locali competenti.

4. Il Delegato Provinciale esercita le medesime funzioni attribuite ai Comitati Provinciali qualora, nel territorio di riferimento, operino almeno dieci (10) associazioni o società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che svolgano almeno due discipline sportive.

5. Il Delegato Provinciale deve disporre di una sede operativa e di un conto corrente dedicato; è tenuto a trasmettere al Comitato Regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto economico-finanziario annuale e una relazione dettagliata sull'attività svolta.

6. Il Delegato Provinciale risponde direttamente al Consiglio Regionale della propria gestione amministrativa e operativa. Il Consiglio Regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni e trasmette, ove richiesto, la documentazione agli Organi Nazionali.

7. In caso di gravi irregolarità amministrative, inattività prolungata o violazioni statutarie, il Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Comitato Regionale, può revocare il Delegato Provinciale e nominare un Commissario ad acta fino alla nuova elezione.

Art. 32 - NORME PARTICOLARI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA, TRENTINO ALTO ADIGE

1. Nella Regione Valle d'Aosta la giurisdizione territoriale si identifica a livello locale con quella della Regione. Il comitato provinciale assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale, applicandosi, quanto al loro funzionamento e al loro rapporto con ASC, quanto disposto per i Comitati Provinciali nel presente Statuto, per quanto compatibili.

2. Nella Regione Trentino- Alto Adige le giurisdizioni



CONI

Alessandro Cherubini

territoriali a livello provinciale si identificano rispettivamente con quelle delle province di Trento e Bolzano-Bozen. Ciascuno dei due comitati provinciali assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale, applicandosi, quanto al loro funzionamento e al loro rapporto con ASC, quanto disposto per i Comitati Provinciali nel presente Statuto, per quanto compatibili.

Art. 33 - MARCHIO È DENOMINAZIONE A.S.C.

1. Il marchio A.S.C. regolarmente registrato e la denominazione "Attività Sportive Confederate" sono di esclusiva titolarità di A.S.C.
2. Potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri Comitati provinciali e regionali regolarmente costituiti. Gli enti regolarmente affiliati -previa richiesta e autorizzazione scritta- secondo quanto previsto dal regolamento nazionale che disciplina la concessione e la revoca dell'uso del marchio A.S.C., potranno utilizzare il Marchio e la denominazione "affiliato A.S.C. -Attività Sportive Confederate APS ETS".
3. È fatto divieto di utilizzo del marchio per fini commerciali o contrari ai principi istituzionali dell'Ente.

CAPO III - CARICHE

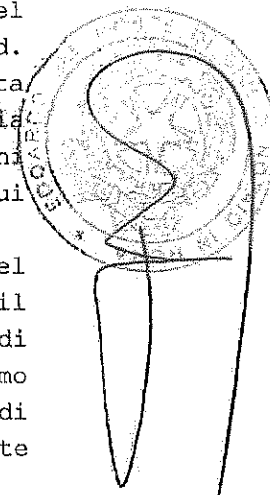
Art. 34 - DURATA DELLE CARICHE

1. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
2. I Presidenti, sia nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 8 comma 3 del presente statuto.
2. Ai sensi dei Principi di Giustizia Sportiva gli Organi di Giustizia, compreso il Procuratore Nazionale, hanno mandato quadriennale non rinnovabile per più di due volte. Il mandato per gli Organi di Giustizia può essere revocato solo per giusta causa.
3. La durata in carica dei componenti del Safeguarding Office è stabilita in quattro anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo.

Art. 35 - DECADENZA

1. Nel corso del periodo intercorrente tra la decadenza degli Organi centrali o periferici, come contemplata nel presente articolo e l'immissione dei nuovi eletti (c.d. prorogatio), la competenza degli Organi decaduti è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione e può avere una durata massima di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, termine entro cui dovrà essere celebrata l'Assemblea straordinaria.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, oltre a questi decadono immediatamente il Consiglio e la Giunta. Nel primo caso l'Organo direttivo di gestione resterà in prorogatio per gli atti di cui al primo comma, da espletarsi unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

*Alessandro Cherubini*

al Vice Presidente. Nel secondo caso si avrà la decadenza immediata dell'Organo direttivo di gestione ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

3. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, sarà il Vicepresidente ad esercitarne le funzioni.

4. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Nazionali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Nazionale, della Giunta e del Presidente, a cui spetterà la competenza per gli atti di cui al primo comma e per la convocazione dell'assemblea straordinaria, per il rinnovo delle cariche, che dovrà tenersi nel termine massimo di 90 giorni. Per dimissioni contemporanee si intendono quelle presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni.

5. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio Nazionale, in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale dei membri, il Consiglio resta in carica e si procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti in sede di Assemblea Nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

6. Qualora non si possa addivenire alla sostituzione dei consiglieri, si procederà alla votazione per il reintegro in occasione della prima assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata l'Assemblea Nazionale straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ne ha compromesso la funzionalità.

7. La decadenza naturale del Consiglio Nazionale comporta la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che, peraltro, rimangono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di "prorogatio" sino alla riconferma o sostituzione.

8. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti la Giunta Esecutiva, il Consiglio Nazionale provvederà a reintegrare il Consigliere cessato e a nominare un nuovo membro di Giunta.

9. La decadenza anticipata del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio Sindacale, agli Organi di Giustizia, nonché agli organi periferici elettivi.

10. Il venir meno delle condizioni di eleggibilità dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Legali e del Revisore Legale Regionale, se previsto, comporta la decadenza del medesimo componente.

11. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli organi nazionali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Nazionale ad eccezione del Collegio Sindacale per il quale si richiama l'art. 17, comma 9 e seguenti.

12. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio Olimpico.

13. Decadono dalla carica i Componenti degli organi elettivi



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa comunicata e motivata per scritto.

14. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi territoriali-strutture territoriali.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai componenti del Safeguarding Office e agli altri organismi consultivi o di garanzia.

Art. 36- INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili:

- a) la carica di Presidente Nazionale con qualsiasi altra carica centrale e periferica;
- b) la carica di Consigliere Nazionale con qualsiasi altra carica centrale;
- c) la carica di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
- d) la carica di componente il Collegio Sindacale e di componenti gli Organi di Giustizia con qualsiasi altra carica centrale e periferica;
- e) la carica di Consigliere Nazionale, Presidente Regionale e Consigliere Regionale con quella di Grande Elettore.

2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro dieci giorni dal verificarsi della situazione stessa.

4. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

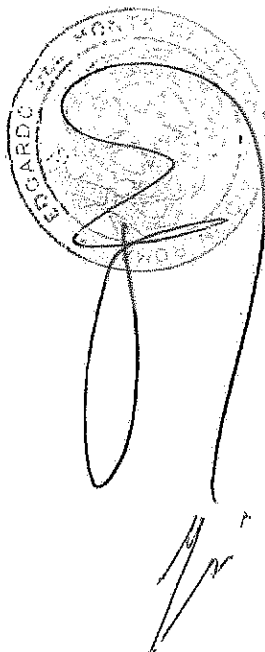
5. I componenti gli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione delle assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

6. Non possono far parte del Safeguarding Office soggetti che ricoprano cariche esecutive all'interno di A.S.C. o delle sue strutture territoriali, né coloro che abbiano rapporti diretti di subordinazione o collaborazione retribuita con l'Ente, al fine di garantire indipendenza, autonomia e imparzialità.

Art. 37- CANDIDATURE

1. I rappresentanti degli affiliati possono concorrere per l'attribuzione di incarichi negli organi di A.S.C. Possono

[Handwritten signature]





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

candidarsi a rivestire cariche negli organi di giustizia e di controllo per i quali la candidatura è libera, soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti.

2. La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra.

3. Per l'eleggibilità alle cariche della A.S.C. devono esser presentate candidature individuali.

4. I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 20 giorni prima delle assemblee, per le cariche centrali e di 10 giorni prima delle relative Assemblee, per le cariche periferiche.

5. I termini di cui sopra nel caso di assemblee Nazionali straordinarie sono ridotti a 7 giorni.

6. Le candidature ai ruoli del Safeguarding Office sono proposte dal Presidente Nazionale, previo parere del Consiglio Nazionale, tra persone di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, educative, sociali e psicologiche.

Art. 38- REQUISITI

1. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I.

Possono essere eletti o nominati alle cariche i legali rappresentanti e i soci degli enti affiliati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e maggiore età;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- essere tesserato presso un ente affiliato ad A.S.C.

2. Il requisito di cui all'ultimo punto del comma 1 non è richiesto per i componenti del Collegio Sindacale e degli Organi di Giustizia.

3. È ineleggibile chi abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell'A.S.C.

4. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

5. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

6. Non sono eleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le



CONI

Alessandro Cherubini

Discipline Sportive Associate, altri organismi riconosciuti dal CONI stesso e contro l'Associazione.

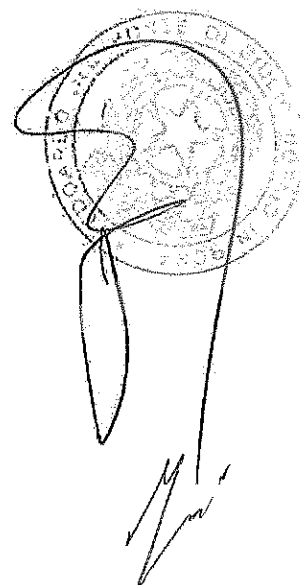
7. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali dell'A.S.C. possono inoltre essere adottate le misure previste dall'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

CAPO IV - ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 39- DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli Organi di Giustizia, terzi e indipendenti, sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento, nonché all'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, all'esigenza di tutela del "fair play" e all'opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'assunzione di sostanze vietate, alla violenza fisica e verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.
2. I componenti gli Organi di giustizia devono possedere titolo di laurea in giurisprudenza e requisiti specifici di professionalità ed esperienza e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.
3. La decadenza degli organi elettivi non incide sulla permanenza degli Organi di Giustizia.
4. Sono punibili coloro che, anche se non tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme dell'A.S.C. o di altra disposizione loro applicabile.
5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali di cui all'art. 46.
6. I Giudici Sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli Enti affiliati e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.
7. I Giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
8. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Nazionale.
9. È garantito il diritto di difesa, l'obbligo d'astensione del giudice e la possibilità di sua ricusazione, il diritto alla revisione del giudizio, secondo le disposizioni regolamentari.
10. È sancita la provvisoria esecutorietà tra le parti della decisione di primo grado, salva la facoltà per il giudice d'appello di sospendere, su istanza di parte, per gravi motivi, in tutto o in parte, l'esecuzione del provvedimento giudiziale impugnato.
11. È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione sportiva endo o esoassociativa.
12. Il provvedimento di sospensione cautelare è adottato dal giudice del grado su richiesta motivata del Procuratore

[Handwritten signature]





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Nazionale e deve contenere, a pena di nullità, la contestazione dell'addebito, l'esposizione degli elementi a carico e a favore dell'incolpato, il termine della misura.

13. Sono concedibili amnistia e indulto, con provvedimento del Consiglio Nazionale, e grazia, per decisione del Presidente Nazionale, sempre che, per quest'ultimo beneficio, risulti scontata almeno metà della pena inflitta ovvero, in ipotesi di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sentenza. I Provvedimenti di clemenza non possono essere concessi per violazioni di doping.

14. La riabilitazione, concessa dalla Commissione Nazionale di Appello, estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

15. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I. secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale C.O.N.I..

Termini per l'esercizio dell'azione innanzi agli organi di giustizia sportiva

a. I provvedimenti che incidono direttamente o indirettamente sullo svolgimento dei campionati o di altre competizioni ufficiali devono essere impugnati innanzi agli organi di giustizia, a pena di decadenza, al massimo entro dieci giorni.

b. I provvedimenti che incidono esclusivamente sullo status o sui diritti del singolo tesserato o ente affiliato devono essere impugnati innanzi agli organi di giustizia, a pena di decadenza, al massimo entro trenta giorni.

c. I termini per il ricorso contro i provvedimenti dell'Ente decorrono dalla loro pubblicazione sul sito web, che equivale a piena conoscenza legale degli stessi a tutti gli effetti; in mancanza, i termini decorrono dalla notifica del provvedimento nei confronti del soggetto interessato.

d. Le attività di indagine del procuratore nazionale devono concludersi con la richiesta di avvio del processo disciplinare o l'archiviazione entro novanta giorni dalla ricezione della notizia criminis e comunque non oltre un anno dall'evento, salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale.

e. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Riduzione dei termini e dei gradi della giustizia sportiva

a. Al fine di assicurare la massima celerità della giustizia sportiva, la durata del processo sportivo, di qualsiasi tipo e



CONI

Alessandro Cherubini

grado, non può essere superiore a trenta giorni, dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso. Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.

b. L'appello nei confronti della decisione dell'organo di giustizia di primo grado deve essere presentato al massimo entro sette giorni dalla data della pubblicazione della stessa e della relativa motivazione.

Effetti della decisione di giustizia sportiva

a. Qualsiasi decisione del giudice sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.

b. Spetta esclusivamente al Consiglio Nazionale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, deliberare l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un campionato di una o più società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del giudice.

Revisione del giudicato sportivo

a. La revisione del giudicato sportivo può essere chiesta soltanto laddove emergano fatti nuovi decisivi o questi siano accertati da una sentenza emessa da un giudice dell'ordinamento statale. La revisione può essere chiesta entro trenta giorni dai fatti nuovi decisivi e comunque non oltre un anno dalla formazione del giudicato sportivo. La revisione può essere altresì richiesta a seguito dell'accertamento di fatti nuovi decisivi accertati da una sentenza emessa da un giudice dell'ordinamento statale entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

b. Il processo di revisione può avere ad oggetto unicamente la qualificazione giuridica del comportamento di tesserati e affiliati e l'irrogazione delle relative sanzioni.

c. Esula dall'oggetto del processo di revisione ogni provvedimento eventualmente adottato dal Consiglio Nazionale per ragioni di merito sportivo in esito all'irrogazione di una sanzione poi annullata in sede di revisione. Tale provvedimento, ove risulti illegittimo, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse dell'Ente, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dal Consiglio Nazionale.

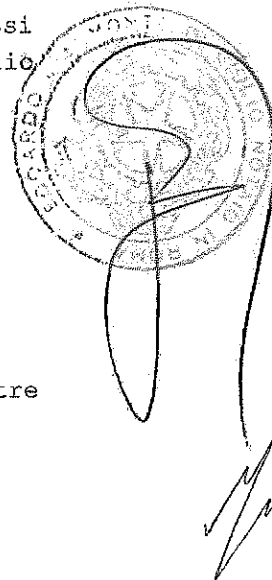
Art. 40 - ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi di Giustizia:

- a. il Consiglio Nazionale di Giustizia;
- b. il Procuratore Nazionale;
- c. il Giudice Unico Regionale;
- d. la Commissione Nazionale di Appello.

Art. 41 - CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA

1. Il Consiglio Nazionale di Giustizia è composto da tre





CONI

membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale. Elegge fra i propri membri effettivi il Presidente.

2. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. È competente in primo grado a:

a) decidere in materia d'interpretazione delle norme statutarie;

b) risolvere i conflitti tra Organi Nazionali, tra questi e gli Organi Territoriali e tra Organi Territoriali;

c) decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle assemblee nazionali e relative deliberazioni;

d) decidere sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle riaffiliazione delle Associazioni;

e) decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle assemblee periferiche e sull'impugnazione delle delibere ivi adottate;

f) decidere sui ricorsi proposti avverso il commissariamento delle strutture periferiche;

g) decidere in ordine a infrazioni disciplinari e fatti illeciti commessi da affiliati e tesserati ai danni dell'Associazione;

h) decidere in merito alle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.

4. Il Consiglio vigila inoltre sulla osservanza di tutte le norme e disposizioni emanate dagli organi competenti.

Art. 42 - PROCURATORE NAZIONALE

1. Il Procuratore Nazionale e i suoi due sostituti sono eletti dall'Assemblea Generale. L'ufficio svolge funzioni inquirenti e requirenti presso gli organi di giustizia.

2. Il Procuratore Nazionale può agire di propria iniziativa o su denuncia di parte; ha ampi poteri per l'accertamento dei fatti e conclude la sua azione o con la trasmissione degli atti al competente Organo di Giustizia o con l'archiviazione. In ogni caso redige apposita relazione illustrativa sui fatti e sui motivi del rinvio a giudizio o dell'archiviazione.

Art. 43 - GIUDICE UNICO REGIONALE

1. Il giudice unico regionale è eletto dalle Assemblee Regionali.

2. È competente, in primo grado, a decidere, secondo le norme dettate dal Regolamento di giustizia, su tutti i procedimenti disciplinari instaurati, a seguito d'infrazioni di natura tecnica organizzativa commesse in occasione di eventi sportivi, nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 44 - COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

1. La Commissione Nazionale di Appello, composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, è competente a decidere:

a) in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in primo grado dal Consiglio Nazionale di Giustizia e dal Giudice Unico Regionale;

b) sulla domanda di revisione del giudizio definitivo;

c) sulla domanda di riabilitazione proposta dal condannato.





CONI

Alessandro Cherubini

2. La Commissione di Appello elegge nel proprio seno il Presidente fra i membri effettivi e giudica, in composizione perfetta, a maggioranza.

Art. 45 - SISTEMA DI GIUSTIZIA E ARBITRATO PER LO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia di A.S.C. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

2. Avverso i suddetti provvedimenti è comunque possibile ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI secondo le modalità ed i termini prescritti dal Codice di giustizia Sportiva del CONI.

Art. 46 - ARBITRATO

1. Gli affiliati e i tesserati della A.S.C. possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dall'attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri presso il Comitato Regionale dell'Ente;

3. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto d'accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione Nazionale di Appello.

4. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

5. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

6. Il lodo deve essere pronunziato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e, per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato, da parte del Presidente, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

CAPO V - ORGANO DI TUTELA E SALVAGUARDIA Art. 47 - SAFEGUARDING OFFICE

1. Presso l'Ente è istituito il Safeguarding Office quale organo di tutela, prevenzione e garanzia dei diritti e della dignità di tutti i tesserati, al fine di assicurare un

[Handwritten signature]

[Circular stamp of the Italian Olympic Committee (CONI) with a handwritten signature over it]



CONI

ambiente sportivo sicuro, rispettoso, inclusivo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza, discriminazione.

L'Ufficio opera in autonomia e indipendenza.

2. Il numero dei componenti del Safeguarding Office è determinato dal Consiglio Nazionale e, in ogni caso, non può essere inferiore a tre, con la nomina di un Presidente.

3. Il Safeguarding Office adotta tutti provvedimenti necessari per rimuovere pericoli e abusi presenti e per prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nella pratica sportiva.

4. Il Safeguarding Office è disciplinato dal Regolamento per le Safeguarding Policy adottato dal Consiglio Nazionale.

5. Il Safeguarding Office riferisce annualmente al Consiglio Nazionale sull'attività svolta e formula proposte di aggiornamento delle politiche di tutela e formazione.

6. A.S.C. con il lo scopo di supportare le tematiche del Safeguarding, di cui al comma 1, ha la facoltà di stipulare convenzioni con il CONI, con ulteriori Federazioni ovvero con enti

TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 48 - ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate di A.S.C. sono costituite da:

- a) quote di affiliazione e di tesseramento degli enti, nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'ente;
- c) legati e /o donazioni;
- d) beni mobili e /o immobili;
- e) altri proventi derivanti dalle attività istituzionali non indicati nei punti precedenti.

2. Le quote, i contributi e quant'altro versato sia dagli Enti che dai singoli soci sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite da A.S.C.

3. Il patrimonio è vincolato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e di interesse generale previste dal presente Statuto.

4. In caso di iscrizione al RUNTS, i beni destinati all'attività d'interesse generale non possono essere distratti dal loro scopo senza deliberazione dell'Assemblea e previa autorizzazione degli organi di controllo competenti.

Art. 49 - NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I.

2. Il bilancio consuntivo è pubblicato, esperite le

*Alessandro Cherubini*

formalità dell'approvazione, sul sito sociale e se prodotta sulla rivista periodica edita dall'Ente.

3. Con apposito regolamento viene predisposto il piano dei conti e sono dettate le eventuali norme per la tenuta della contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio Sindacale, su proposta della Giunta Esecutiva, all'approvazione del Consiglio Nazionale.

4. A.S.C. redige annualmente il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che sono approvati dall'Assemblea e depositati nel RUNTS entro i termini di legge.

Art. 50 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato secondo quanto previsto dall' art. 21 del codice civile e dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 51 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

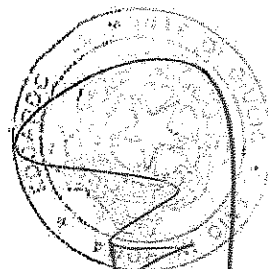
L'assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento, la cessazione ed estinzione dell'associazione, stabilisce, con il quorum di cui al precedente articolo, la destinazione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ai sensi e nel rispetto degli artt. 9 e 45 del D.lgs. n.117 del 2017.

TITOLO IV - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

(1) *deve una parola: "RUNTS".*





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Sede Legale e Sede Operativa: Via Reno,30 – 00198 Roma

Codice Fiscale: 97644950012 – Partita Iva: 09003401008

Tel: 06.89766106 – 06.8848874 Cell: 3336476189

E-mail: segreteria@ascsport.itPec: asc@pec.ascsport.itSpett.le **CONI**

Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva
Servizio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi
statuti.regolamenti@coni.it

Spett.le **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**dipartimentosociale@pec.lavoro.gov.itSpett.le **Ministero dell'Interno**

Dipartimento della P.S.

Ufficio per l'Amministrazione Generale

Ufficio per Gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

dipps.557pag1@pecps.interno.it

Oggetto: Trasmissione Statuto A.S.C. - Attività Sportive Confederate - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore (A.S.C. -A.P.S. - E.T.S.) approvazione degli Enti competenti

Con la presente si trasmettono, in allegato, lo Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con atto notarile e il relativo verbale redatto in data 19/12/2025 dal Notaio Dott. Edoardo Del Monte.

Il nuovo Statuto recepisce integralmente gli emendamenti contenuti nella nota del CONI, prot. 000042 del 4 dicembre 2025.

Restiamo a disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti che si rendessero necessari e inviamo cordiali saluti.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Presidente Nazionale A.S.C.

Avv. Maria Cecilia Morandini

Maria Cecilia Morandini